

N. 06358/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11105/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11105 del 2013, proposto da:
T3T Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Racco, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Ugo De Carolis, 101;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura Capitolina;

per l'accertamento

dell'avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 12.03.2012 (prot. QI/19512/2012);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' stato già riconosciuto, con precedente ordinanza di questa Sezione n. 4703 del 3.4.2014 intervenuta in riferimento alla presente controversia, che non si tratta, nella specie, di ricorso avverso il silenzio e contro l'inerzia della P.A. ai fini dell'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione stessa di provvedere espressamente, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ma di ricorso proposto per l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 380/2001 (nel testo in vigore dopo le modifiche del 2011), sull'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 12.03.2012 (prot. QI/19512/2012).

Nulla dovrebbe quindi aggiungersi sulle (infondate) eccezioni proposte dalla P.A. (che si è costituita in giudizio e si è in effetti opposta all'accoglimento del ricorso con memorie del 18.3 e del 12.12.2014 alle quali peraltro ha replicato la ricorrente con ulteriori scritti difensivi depositati il 27.3. e il 18.12.2014), di nullità o

inammissibilità o improcedibilità del ricorso stesso per incertezza o contraddittorietà del petitum, potendosi soltanto rimarcare, ad abundantiam, quanto all'ammissibilità di un'azione di accertamento come quella spiegata nel caso di cui trattasi, che la stessa Adunanza Plenaria del CdS, con decisione n. 15 del 29.7.2011, ha affermato che, "nell'ambito di un quadro normativo sensibile all'esigenza costituzionale di una piena protezione dell'interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo, dell'azione generale di accertamento" non preclude "la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che, ove necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell'interesse legittimo". E che dunque "anche per gli interessi legittimi... la garanzia costituzionale impone di riconoscere l'esperibilità dell'azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente". Ha ulteriormente chiarito, l'Adunanza medesima, che "in questo quadro la mancata previsione, nel testo finale del codice, di una norma esplicita sull'azione generale di accertamento, non è sintomatica della

volontà legislativa di sancire una preclusione di dubbia costituzionalità", atteso che, ove le altre azioni tipizzate non soddisfino in modo efficiente il bisogno di tutela, "l'azione di accertamento atipica, ove sorretta da un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., risulta praticabile in forza delle coordinate costituzionali e comunitarie richiamate dallo stesso art 1 del codice oltre che dai criteri di delega di cui all'art. 44 della legge n. 69/2009".

Coerentemente con tali principi di carattere generale è da ritenersi pacificamente ammissibile la domanda di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso in tema di richieste di permessi di costruire ex art. 20 del DPR n. 380/2001, dopo che tale istituto è stato introdotto nel predetto articolo per effetto delle modifiche ad esso apportate dall'art. 5 del DL n. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011 (cfr., ad esempio, tra le tante, TAR Genova, n. 1005 del 25.6.2014; T.A.R. Latina, Lazio, n. 233 del 20.3.2014).

Nel caso di specie, la domanda di permesso di costruire dell'istante è successiva alla predetta novella legislativa del 2011. Né risultano insistere sull'area edificatoria di cui trattasi (e nemmeno essere stati opposti dalla P.A. negli atti endoprocedimentali intervenuti o negli stessi scritti difensivi) vincoli di carattere ambientale, paesaggistico o culturale, considerati (essi soli) dal richiamato art. 20 preclusivi all'immediato assentimento per silentium del permesso di costruire,

“decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego” (v. in questi termini il comma 8 del ripetuto articolo nel testo vigente sia attualmente che *ratione temporis*).

E' appunto un'inerzia, con valore provvedimentale, di questo tipo che risulta essersi allora verificata nella presente fattispecie, come giustamente rivendicato dalla parte ricorrente, dal momento che alla domanda di permesso di costruire, con relativo progetto edificatorio, presentata dalla società interessata il 12.3.2012 (e successivamente aggiornata con documentazione aggiuntiva e nuovi tipi il 23.8.2012), non ha fatto seguito, dopo i passaggi in conferenza di servizi e il preavviso di rigetto in data 17.12.2012, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, alcun formale e definitivo diniego della P.A. o atto conclusivo dell'iter procedimentale con valore esterno opponibile alla ricorrente. Sono decorsi, in particolare, dopo detto preavviso (ma anche dopo le relative giustificazioni della società ricorrente in data 27.12.2012), i 40 giorni previsti dall'art. 20, comma 6, terzo periodo, del DPR n. 380/2001, per la conclusione provvedimentale, senza alcun atto conclusivo. Si è quindi formato (a partire, al più tardi, dal 5.2.2013) il silenzio assenso sulla richiesta edificatoria della ricorrente. Né può attribuirsi alcun valore ostativo, al riguardo, alla comunicazione delle ragioni (asseritamente preclusive) addotte dalla P.A. nel preavviso suddetto (o in altre sedi a monte), in assenza di

provvedimenti conformi conclusivi nei prescritti termini di legge. Nemmeno, infine, appare rilevante, nei sensi pretesi dalla P.A., l'aggiornamento del progetto operato dalla ricorrente il 23.8.2012 (che determinerebbe ad avviso dell'Amministrazione stessa l'inconferenza della richiesta di accertamento del silenzio assenso riferita alla domanda di pdc del marzo 2012), trattandosi di integrazione, pur sempre, dell'originaria istanza con la quale la seconda è comunque collegata (senza significative o decisive cesure), come risulta anche dal progetto aggiornato, dalla relativa domanda, dalla ricevuta a protocollo di Roma Capitale (ove si precisa trattarsi appunto di documentazione aggiuntiva al progetto del 12.3.2012) e come risulta dallo stesso preavviso di diniego del 17.12.2012 (ove sempre a tale progetto si fa ancora riferimento). E comunque, in un'ottica di interpretazione (doverosamente) sostanziale della domanda, non può negarsi che la richiesta di accertamento dell'intervenuto silenzio assenso risulti formulata con decorrenza a partire da un momento comunque successivo anche alla seconda istanza progettuale (che la ricorrente nemmeno, d'altra parte, ha sottaciuto di aver presentato), restando dunque sicuramente significativo, nei termini pretesi dall'istante, e correlato al suo interesse e alla sua domanda, il silenzio mantenuto da Roma Capitale e la conseguente formazione del permesso per silentium ai sensi dell'art. 20 del ripetuto DPR n. 380/2001.

Solo per completezza di trattazione, si deve precisare: 1) che la

valutazione delle ragioni opposte dalla P.A. nel preavviso di diniego esula allo stato, ad avviso del Collegio, dal perimetro della domanda di accertamento prioritariamente azionata dalla ricorrente, non afferendo a presupposti per la formazione del silenzio assenso; 2) che la nota n. 81267 del 6.8.2013, depositata in atti dall'Amministrazione il 4.12.2014 e nella quale vengono formulate considerazioni che osterebbero all'assentimento del progetto, non impedisce l'accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, poiché essa è successiva all'avvenuta formazione del silenzio assenso e soprattutto perché si tratta di atto senza rilevanza esterna e conclusiva, con valore ancora interno limitato agli uffici dell'Ente e privo di formalizzazione e comunicazione come diniego provvedimento. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere nella specie dichiarata, come richiesto dall'istante, l'avvenuta formazione del silenzio assenso (a fronte, si rimarca, di una domanda di pdc del marzo/agosto 2012 non espressamente e conclusivamente riscontrata ancora alla data del ricorso e di decisione della causa). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara formatosi l'invocato silenzio assenso.

Condanna Roma Capitale a rifondere le spese nella misura di euro

2000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)